
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro: cosa accade in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione?

Premesso che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo. Difatti, tanto prima quanto dopo la novella del 2008, la mancata comparizione di entrambe le parti in corso di giudizio comporta la necessità della fissazione di una nuova udienza, da comunicare a cura del cancelliere, e la reiterazione dell'assenza alla seconda udienza comporta, nella vigenza del testo dell'art. 181 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella vigenza del nuovo testo della norma, come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50 conv., con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (ossia per i giudizi instaurati in epoca successiva al 25 giugno 2008), la declaratoria di estinzione del processo, contestualmente alla cancellazione della causa dal ruolo [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.8.2015, n. 16358].

Preliminarmente, si da atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo si lamenta la nullità della pronuncia per mancata sottoscrizione del consigliere estensore, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., comma 3, sottoscrizione dovuta perchè, avendo l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio natura sostanziale di sentenza, tanto da essere ricorribile per cassazione, deve essere munita di analoga veste formale quanto alla sottoscrizione dell'estensore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 181, 309 e 348 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello, in presenza di inattività delle parti, omesso di fissare una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, ed avere invece dichiarato l'immediata estinzione della causa.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191, 309 e 348 cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello fatto applicazione della regola secondo cui la mancata comparizione delle parti non esclude che il giudice debba ugualmente definire il giudizio nel merito.

Il quarto motivo censura la sentenza per vizio di motivazione, avendo la Corte di appello adottato una soluzione in rito anzichè fare discendere dalla mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al C.t.u., l'eventuale effetto della decadenza dal mezzo istruttorie senza pregiudizio per il diritto oggetto del giudizio.

E' fondato il secondo motivo, con assorbimento degli altri.

Occorre premettere che l'ordinanza collegiale con la quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza; in conseguenza, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza (cfr. Cass. n. 19124 del 2004; n. 8002 del 2 aprile 2009).

Ciò premesso, va osservato che, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo (Cass. n. 5643 del 2009). Come recentemente chiarito da Cass. n. 4721 del 2014, l'art. 181 cod. proc. civ., comma 1, nel testo novellato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008. Tale ultima novella non trova, quindi, applicazione alla fattispecie in esame, la quale resta regolata dal testo dell'art. 181 c.p.c., comma 1, (cui rinvia l'art. 309 cod. proc. civ.), come modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, che, ripristinando le previsioni di cui alla L. 14 luglio 1950, n. 581 (successivamente modificate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), ha ricollegato il provvedimento di cancellazione alla mancata comparizione a due udienze successive, con obbligo del cancelliere di dare notizia del rinvio alle parti costituite.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 32 del 2001, ha ritenuto legittima, in quanto non in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., la reintroduzione del testo della norma in vigore prima della modifica apportata dalla L. n. 353 del

1990 (la quale aveva stabilito che la mancata comparizione delle parti determinasse l'immediata cancellazione della causa dal ruolo). Nel disattendere i rilievi di incostituzionalità sollevati dal giudice a quo, secondo cui la norma darebbe luogo ad un adempimento (la necessità, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova udienza della quale la cancelleria deve dare avviso alle parti costituite) tale da non assicurare la ragionevole durata dei processi civili, il Giudice delle leggi, ribadendo un principio già in altre occasioni espresso, ha affermato che il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicchè le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli e che i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità costituzionale; che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non produce modifiche all'orientamento della medesima Corte sul punto, dal momento che l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole" in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi.

Tali regole valgono anche per la disciplina di cui all'art. 309 cod. proc. civ. che, nel regolare gli effetti della mancata comparizione delle parti nel corso del processo, rinvia all'art. 181 c.p.c., comma 1. Deve quindi ritenersi che, tanto prima quanto dopo la novella del 2008, la mancata comparizione di entrambe le parti in corso di giudizio comporti la necessità della fissazione di una nuova udienza, da comunicare a cura del cancelliere, e che la reiterazione dell'assenza alla seconda udienza comporti, nella vigenza del testo dell'art. 181 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella vigenza del nuovo testo della norma, come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50 conv., con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (ossia per i giudizi instaurati in epoca successiva al 25 giugno 2008), la declaratoria di estinzione del processo, contestualmente alla cancellazione della causa dal ruolo.

La Corte di appello non si è attenuta a tali principi, in quanto, una volta rilevata la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico peritale, avrebbe dovuto fissare una nuova udienza ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ., da comunicare - a cura del cancelliere - alle parti costituite.

L'ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello dell'Aquila, in diversa composizione.

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbi gli altri; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello dell'Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

La Nuova Procedura Civile